



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

Tale modulo - che deve essere compilato in ogni sua parte - era stato inizialmente elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L330/80 del 16 dicembre 2009, è stata pubblicata la Decisione della Commissione 2009/959/UE del 14 dicembre 2009 (All. 1), che sostituisce il modulo sopraindicato con quello riportato in allegato alla stessa decisione.

In particolare, il nuovo modulo è stato modificato mediante l'inserimento di informazioni e campi ulteriori rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE in modo che il conducente professionale possa essere in grado di documentare altre attività, diverse dalla guida, a cui può essere adibito.

Il nuovo modulo, infatti, oltre ai periodi di assenza del conducente per malattia, ferie e guida di un altro veicolo non rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 (2), deve essere utilizzato anche per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall'apparecchio di controllo in quanto il lavoratore mobile esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo.

In accordo con quanto stabilito con le linee guida diramate dalla Commissione Europea, nei casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella "in congedo o recupero".

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

(²) Come, ad esempio, nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate (autocarro c.d. piccolo o leggero) o avente una capienza inferiore ai 9 posti (minibus).